

Progettare la formazione degli educatori e degli insegnanti per un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni

**Reconceptualising the educators
and teachers training to realize the integrated education system
for children from birth up to six years**

di Lucia Balduzzi, Tiziana Pironi

L'approvazione della Legge n. 107 il 13 luglio 2015 ha rappresentato, per il settore educativo della prima e seconda infanzia, un momento fondamentale, istituendo (all'art.1, comma 181, lettera e) il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, che divengono – congiuntamente – gli strumenti di tutela del diritto di educazione, istruzione e cura dei bambini, così come di conciliazione e di supporto alla genitorialità. Il sistema integrato dell'offerta educativa e scolastica per i bambini da 0 a 6 anni rappresenta una sfida importante sul piano sociale e culturale perché riconosce la centralità della proposta educativa di queste istituzioni per il pieno sviluppo di ciascun bambino, per il sostegno ai processi di integrazione e di lotta all'esclusione sociale così come di promozione della crescita economica e culturale del nostro paese.

Il legislatore, sia nel testo della Legge 107 del 2015 sia in quello del relativo Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, attribuisce alla formazione degli educatori e degli insegnanti un ruolo centrale e propulsivo per la qualificazione di tutto il sistema, in linea con i principi espressi in alcune delle più importanti ricerche europee legate alla professionalità degli operatori del settore 0-6 (Core, 2011) così come nel documento di indirizzo della Commissione Europea "Proposal for key principles of a Quality Framework for Early childhood Education and Care" (2014). In relazione alla formazione iniziale degli operatori del settore 0-6, il Decreto Legislativo n. 65, mentre lascia invariato il titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria), ri-

chiede all'educatore nei servizi per l'infanzia "il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria" integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, rimandando a un decreto successivo le modalità di attuazione di tale corso. La norma, inoltre, così come il Decreto Legislativo n. 65, richiama l'obbligatorietà della formazione in servizio e la necessità di promuovere "azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione" anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione, che possiamo immaginare avranno le medesime caratteristiche di apertura alla ricerca e alla sperimentazione previste per le scuole degli altri ordini e gradi; anche rispetto a questo piano di azione crediamo che il ruolo delle Università potrà essere di particolare incidenza e significatività.

La normativa, dunque, indica almeno due piste di intervento universitario: la creazione di corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione a indirizzo specifico, per ora non particolarmente diffusi sul territorio nazionale, e l'individuazione di un curriculum per il corso di specializzazione destinato agli insegnanti abilitati in Scienze della Formazione Primaria interessati a operare nel settore 0-3, oltre – si diceva – al non obbligatorio per quanto auspicato intervento nella formazione in servizio. Crediamo che per realizzare pienamente quanto richiesto dalla Legge 107 del 2015, sul piano della formazione, occorra portare particolare attenzione ad alcuni elementi che, pur non rappresentando delle vere e proprie criticità, delineano delle peculiarità da tenere in forte considerazione.

In primo luogo, va considerata la pronunciata caratterizzazione territoriale dei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 e alle loro famiglie, legata sia a specifiche tradizioni culturali e pedagogiche sia alla pertinenza regionale dei servizi definita sin dalla loro istituzione (Legge 1044 del 1971). Il vincolo territoriale diviene più significativo se pensiamo a due fattori sostanziali nella formazione universitaria oggi: la centralità del tirocinio curricolare da svolgersi presso le strutture del territorio e il ruolo degli *stakeholders* (pubblici e privati) nella progettazione dei corsi di laurea.

In secondo luogo, non si può prescindere dalla scarsa diffusione se non dall'assenza, in molte realtà, di quegli elementi di sistema – a partire dalla presenza del coordinamento pedagogico – che permettono una reale integrazione fra servizi educativi e scolastici, che non si limiti alla presenza delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia.

Questi due fattori ci obbligano a riflettere innanzitutto sul significato di "sistema educativo e istruttivo" e sugli strumenti di integrazione e di condivisione che – a partire dalla formazione iniziale di educatori

e insegnanti (ma anche delle figure di coordinamento) – si vogliono mettere al centro dei loro *curricula* formativi (pensiamo in particolar modo al ruolo dell'osservazione e a quello di una progettualità incentrata sul gioco e sulla valorizzazione di diversi linguaggi espressivi), così come dei contenuti culturali e scientifici sui quali fondare tale percorso di continuità educativa (per esempio, relazione, cura e ambiente di apprendimento e socializzazione). La continuità richiamata e richiesta dalle norme non deve però tradursi in una “bambinizzazione” dei corsi di formazione primaria o in una precocizzazione della proposta di educatore di nido, quanto piuttosto in un reale scambio culturale che investa non tanto il curriculum dei corsi quanto piuttosto lo spazio e l'attenzione alle tematiche individuate nelle proposte pedagogiche e didattiche già previste.

Non dobbiamo dimenticare, infine, che è ancora in discussione, speriamo in via di approvazione, un ulteriore testo di legge (il testo unificato della proposta 2656 Iori e 3247 Binetti) che interviene sulla regolamentazione delle professioni educative prevedendo l'obbligatorietà, per l'educatore socio-pedagogico, del diploma di laurea in classe 19. L'entrata in vigore di questa norma richiederà di definire i diversi indirizzi dei diplomi di laurea in classe 19 (anche in relazione alla sostenibilità dei corsi stessi) in una prospettiva di reciproca integrazione e al tempo stesso complementarità tra aspetti generalisti e specialistici, ivi compresa la possibilità di attivare percorsi integrativi (cfr. corso SFP sopracitato).

I prossimi mesi saranno dirimenti per comprendere in che modo progettare i corsi di laurea in classe 19 e i percorsi di specializzazione sulla base del decreto cui rimanda il Decreto Legislativo n. 65 così come del testo unificato Iori-Binetti. Certo è che dai percorsi formativi universitari che si andranno a progettare dipenderà la costruzione di quelle basi pedagogiche e didattiche assolutamente necessarie alla nascita e allo sviluppo di un reale sistema integrato in grado di mettere al proprio centro i bambini e il loro diritto all'educazione e all'istruzione – così come alla cura, alla relazione e al gioco (Decreto Legislativo n. 65, art. 1, comma 1) – capace di concorrere alla riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali, e di favorire l'inclusione come previsto dalle finalità della legge.

SE